



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PITTONI, DIVINA, MURA, BODEGA, Paolo FRANCO, STIFFONI, LEONI, VALLI, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VACCARI, VALLARDI, Cesarino MONTI, CAGNIN e BOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010

Disposizioni per l’istituzione di albi regionali  
per il reclutamento del personale docente

ONOREVOLI SENATORI. -

### *Obiettivi*

Il progetto interviene sulla disomogeneità di valutazione (segnalata anche dalle indagini internazionali) che penalizza vaste aree del Paese, avviando un percorso di riequilibrio. Come? Con l'inserimento di una prova di preparazione da effettuarsi a parità di condizioni con gli altri iscritti nella stessa regione (che inciderà per i 4/5 del punteggio base) e concorsi regionalizzati. La concorrenza fra regioni farà il resto.

### *Categorie interessate*

La proposta - formulata nel rispetto di Costituzione, leggi nazionali e norme europee - tiene conto di tutte le principali categorie interessate:

1) iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (che conserveranno i diritti acquisiti e non solo);

2) nuovi abilitati (quindi i giovani) non ancora iscritti in alcuna graduatoria (che troveranno posto per primi nella sezione aperta dell'albo regionale scelto);

3) abilitandi (che a fine percorso entreranno pure loro nella sezione aperta dell'albo regionale scelto);

4) non abilitati che hanno maturato un certo periodo di servizio nella stessa classe di concorso o in classe di concorso affine (per i quali la presenza di un efficace filtro del merito nel reclutamento, agevola la possibilità di accesso diretto al tirocinio formativo attivo-TFA);

5) università che gestiscono corsi abilitanti (che potrebbero vedersi allargare le maglie di un ingresso divenuto «consapevole»);

6) istituti che chiedono di poter scegliere i loro docenti (per i quali è previsto un meccanismo che - nei limiti della Costituzione - avvicina le esigenze degli insegnanti a quelle delle scuole).

Non prendere in considerazione le peculiarità anche di una sola di queste categorie, può generare scontro sociale, mettendo a rischio l'intero progetto.

### *Albo regionale - Sezione ad esaurimento*

Entreranno d'ufficio nella sezione ad esaurimento dell'albo regionale, gli attuali iscritti alle graduatorie provinciali ad esaurimento della stessa regione, conservando i diritti acquisiti. In aggiunta potranno spostarsi in ambito regionale (dove le liste sono esaurite) e concorrere nella Sezione aperta di una qualunque regione (una sola, compresa quella di prima iscrizione) per posti che saranno assegnati in base a una valutazione diretta (prova di preparazione + concorso) gestita a livello regionale, ma su indicazioni nazionali uguali per tutti.

### *Albo regionale - Sezione aperta*

Potranno iscriversi alla sezione aperta dell'albo regionale tutti i docenti in possesso di abilitazione. Qui i nuovi abilitati troveranno la loro corretta collocazione (qualsiasi intervento che consenta invece nuovi - anche se limitati - inserimenti nelle liste ad esaurimento, avrebbe come conseguenza il ripristino di fatto delle graduatorie permanenti, assumendosi la responsabilità della riesumazione di un'anomalia tutta italiana, che in questi anni ha consentito di aggirare - unico caso nella pubblica amministrazione - gli articoli 51 e 97 della Costituzione che, quale

regola fondamentale per l'accesso ai pubblici uffici, prevedono il concorso). La posizione in graduatoria dipenderà dalla somma del punteggio base (1/5 sui titoli, 4/5 su un'approfondita prova di preparazione, effettuata a parità di condizioni con gli altri iscritti allo stesso albo regionale) con il punteggio acquisito nel concorso regionale. È questo il punto su cui si gioca l'efficacia dell'intero meccanismo di selezione. In linea peraltro con il «suggerimento» di dare meno importanza al punteggio di laurea - privilegiando invece l'esito delle prove di valutazione nella determinazione della graduatoria dei bandi di concorso per titoli ed esami - espresso al Ministro delegato per la funzione pubblica, nel documento conclusivo - approvato all'unanimità - dell'indagine conoscitiva svolta dalla 7<sup>a</sup> commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea.

#### *Vantaggi della prova di preparazione*

1) Funge da «calmiere» agli spostamenti dalle zone con meno opportunità di lavoro ma valutazioni «generose», a quelle con più posti disponibili ma maggiore rigore nei voti, evitando che candidati valutati con manica larga in altre realtà possano scavalcare chi effettivamente merita.

2) Toglie appetibilità ai corsi *on line* più o meno fasulli (spesso ridotti a puro «mercato» dei punti) e allo scambio di favori tra strutture private e docenti (in particolare ore di insegnamento gratuite in cambio di punti). Che senso avrebbe, infatti, spendere migliaia di euro per corsi che intervengono solo su 1/5 del punteggio base e non garantiscono la preparazione necessaria per puntare a una buona valutazione nella prova di preparazione che incide per i 4/5?

3) Mette in «competizione» gli aspiranti all'insegnamento iscritti ai vari albi regionali

spingendoli a migliorarsi. Un candidato bravo, ma iscritto in una regione dove i bravi sono tanti, sarà infatti spinto a iscriversi nella regione vicina che magari ha meno bravi e offre più opportunità di lavoro. A quel punto però gli iscritti in quella regione avranno tutto l'interesse a darsi da fare per crescere professionalmente e non farsi sfuggire l'opportunità di conquistare la cattedra.

4) Crea le condizioni per poter allargare le maglie dell'accesso ai corsi di abilitazione. Il candidato, una volta reso edotto della presenza di un efficace filtro del merito nel percorso che porta alla cattedra, si troverà di fronte a una pura scelta di coscienza della quale sarà totalmente responsabile.

5) Funge da «calmiere» alla partecipazione ai concorsi degli iscritti alla sezione ad esaurimento, che dovranno rimettersi in gioco nella prova di preparazione, che incide per i 4/5 del punteggio base.

6) Definisce una graduatoria di qualità per l'assegnazione delle supplenze annuali, una volta utilizzati tutti gli iscritti alle liste ad esaurimento. La proposta prevede infatti che per tali supplenze la sezione aperta faccia da appendice alla sezione ad esaurimento fino al suo definitivo esaurimento.

7) Funge da «calmiere» agli spostamenti da una regione all'altra (a vantaggio della continuità didattica), dovendo ripetere ogni volta la prova di preparazione.

8) Funge da «vasca di compensazione», affinché una singola prestazione negativa nella prova concorsuale, non pregiudichi la corretta valutazione del candidato.

9) Non è una prova di idoneità per accedere alla graduatoria scelta. Chiunque può entrarvi se provvisto di abilitazione. Consente semplicemente di acquisire punteggio in modo omogeneo rispetto agli altri iscritti all'albo regionale, in linea con norme nazionali ed europee.

*Alternative non praticabili*

L'azzeramento o la rimodulazione dei punteggi pregressi in sostituzione della prova di preparazione e limitandosi per l'assegnazione dei posti a prendere in considerazione il risultato del concorso, non è un'ipotesi praticabile, in quanto un provvedimento che azzeri il punteggio non troverebbe il consenso necessario (come evidenziato in tempi recenti dall'accoglienza negativa della proposta di abolizione del valore legale dei titoli di studio), mentre la rimodulazione comporterebbe lo scatenarsi dell'ennesimo contenzioso tra i beneficiari dei due sistemi. Senza contare i prevedibili «malumori» legati agli enormi interessi che ruotano attorno ai corsi (tutti provvisti di regolare autorizzazione ministeriale!!!)... La scelta più «semplice» (e praticabile) per ottenere omogeneità di valutazione è proprio la prova di preparazione (con allestimento affidato a un organo tecnico specializzato, che ne garantisca l'efficacia, e gestione a cura degli Uffici scolastici regionali (USR), se necessario in collaborazione con le università). Non a caso i sindacati - solitamente refrattari a qualsiasi forma di valutazione per quanto riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione - stavolta non hanno posto veti, limitandosi a suggerire l'eventuale ritocco della percentuale a favore del punteggio originario (che però andrebbe a discapito dell'efficacia del meccanismo).

*Parere organi tecnici*

Da segnalare che già nel 2010 la proposta è stata valutata positivamente dai tecnici del Ministero. Indicazione, come detto, successivamente avvalorata dal «suggerimento» di dare meno importanza al punteggio di laurea - privilegiando invece l'esito delle prove di valutazione nella determinazione della graduatoria dei bandi di concorso per titoli ed esami - espresso al Ministro delegato per la funzione pubblica, nel citato documento

conclusivo (approvato all'unanimità) dell'indagine conoscitiva svolta dalla 7<sup>a</sup> commissione permanente del Senato sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea.

*Scelta dell'Albo*

Per quanto riguarda la sezione aperta, i candidati sceglieranno liberamente in quale albo regionale eleggere il proprio «domicilio professionale» (previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 16), senza vincolo di residenza.

*Assegnazione posti*

Come previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, l'accesso ai ruoli avrà luogo per il 50 per cento dei posti «mediante concorsi per titoli ed esami» (Sezione aperta) e, per il restante 50 per cento, «attingendo alle graduatorie permanenti (Sezione ad esaurimento). Sconsigliata la rimodulazione delle percentuali, per non alimentare scontri e incomprensioni tra le parti interessate, visto tra l'altro che - come detto - gli iscritti alla sezione ad esaurimento disposti a rimettersi in gioco potranno in aggiunta concorrere nella sezione aperta di una regione a scelta, compresa quella di prima iscrizione.

*Ruolo*

Ogni tre anni (un tempo inferiore troppo spesso si dimostra insufficiente per completare la procedura concorsuale) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in accordo con quello delle finanze, indicherà regione per regione il numero dei posti che si renderanno disponibili. I concorsi (cui potranno partecipare tutti gli iscritti alla Sezione aperta dell'albo regionale) saranno per posti veri, garantendo quindi la cattedra subito. Il passaggio in ruolo è previsto in un tempo massimo di tre anni.

*Prova di preparazione*

Le modalità della prova (grado di preparazione e attitudine all'insegnamento) saranno uguali per tutti. allestimento delle commissioni esaminatrici sarà a cura degli USR (eventualmente in collaborazione con il sistema universitario).

*Spazio giovani*

Nella prova di preparazione i giovani potranno far valere la loro fresca formazione di studi; i più anziani, la maggiore esperienza. A fare la differenza saranno le capacità individuali e l'attitudine all'insegnamento, senza toccare il delicato equilibrio raggiunto con la legge n. 124 del 1999 (50 per cento dei posti alla sezione ad esaurimento, l'altro 50 per cento alla sezione aperta). Non praticabile l'esclusione dai concorsi degli iscritti alle graduatorie ad esaurimento, che - andando a intaccare diritti acquisiti - aprirebbe una nuova devastante stagione di ricorsi.

*Accesso al TFA*

L'articolato filtro del merito presente nel nuovo meccanismo (prova di preparazione che vale i 4/5 del punteggio base), crea le condizioni per poter allargare le maglie dell'accesso ai corsi di abilitazione (risolvendo così il contenzioso esploso nell'estate 2011 con le università). Per il candidato - una volta messo in condizione di valutare correttamente l'intero percorso per accedere all'insegnamento - la scelta diverrà un fatto di pura coscienza personale. Previsto l'accesso diretto al TFA per i non abilitati con un certo periodo di servizio nella stessa classe di concorso o in classe di concorso affine. Il filtro del merito inserito nel sistema di reclutamento, garantisce infatti anche per questa categoria (attualmente utilizzata come

«usa e getta») la qualità di chi andrà a occupare posizioni di alta classifica.

*Chiamata docenti*

Alcuni istituti chiedono di poter scegliere i loro docenti. Ma qualsiasi norma, pur approvata localmente, sul reclutamento degli insegnanti «da parte delle istituzioni scolastiche», è destinata a essere cassata. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, sancisce infatti che allo Stato spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione. E le modalità di reclutamento dei docenti per le scuole statali è norma generale sull'istruzione, non appartiene cioè alla legislazione regionale. Per venire incontro alle richieste di certi istituti (senza rischiare in alcune zone di consegnare le strutture scolastiche a clan familiari e piccole mafie locali) il nuovo sistema prevede quanto segue: «Ai fini dell'assegnazione di sede i docenti indicano, tra tutti i posti vacanti e disponibili, le istituzioni scolastiche in ordine di preferenza; i dirigenti scolastici, presso cui risultano vacanti e disponibili i posti utili per l'assegnazione di sede, prendono visione del profilo professionale, risultante dall'esito della prova di preparazione, dal risultato delle prove concorsuali e dai servizi di insegnamento eventualmente prestati in precedenza, dei docenti che hanno indicato l'istituzione scolastica tra quelle preferite e formulano una proposta di gradimento. Definita l'assegnazione di sede sulla base delle preferenze dei docenti e del gradimento dei dirigenti scolastici, l'ulteriore assegnazione di sede dei docenti avviene in base ai posti che risultano ancora disponibili».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Reclutamento del personale docente a tempo indeterminato)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, il reclutamento del personale docente da assumere con contratto a tempo indeterminato attraverso concorsi regionali e mediante lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

### Art. 2.

#### *(Concorsi regionali)*

1. I concorsi regionali di cui all'articolo 1 sono indetti, con cadenza triennale, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di posti di insegnamento e di cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli Uffici scolastici regionali e con la formazione di graduatorie a livello provinciale.

2. I concorsi regionali sono indetti per la copertura della metà delle cattedre e dei posti autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato nell'arco del triennio considerato.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 stabilisce, per ogni singola regione, il numero complessivo dei posti, le prove d'esame, le modalità di espletamento dei concorsi, i termini per la presentazione delle domande e la valutazione dei titoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 8.

## Art. 3.

*(Bandi di concorso)*

1. Il bando dei concorsi di cui all'articolo 2 è pubblicato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale e definisce il numero dei posti messi a concorso in ogni provincia per singola classe di concorso e posto di insegnamento, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame.

2. La ripartizione dei posti messi a concorso in ogni provincia della regione, per singola classe di concorso e posto di insegnamento, è stabilita dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale d'intesa con la regione interessata.

3. L'ammissione al concorso a cattedre o a posti di insegnamento è subordinata all'inclusione nell'albo regionale di cui all'articolo 7.

## Art. 4.

*(Determinazione annuale dei posti regionali)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il contingente massimo di personale docente a livello regionale. A partire dall'anno scolastico 2012/2013, la ripartizione in ambito regionale del contingente di personale per singole classi di concorso e posti di insegnamento e per singola istituzione scolastica è effettuata dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione interessata, al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione, nelle sue diverse articolazioni, e in considerazione delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie.

## Art. 5.

*(Commissione di concorso)*

1. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale nomina, per ciascuna classe di concorso o posto di insegnamento, una commissione unica costituita da:

a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso;

b) due membri scelti fra il personale docente con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, titolari dell'insegnamento o del posto cui si riferisce il concorso.

2. Qualora non risulti possibile la nomina dei membri di cui alla lettera b) del comma 1, la commissione di concorso può essere costituita da membri, in possesso dei requisiti richiesti, scelti nelle regioni limitrofe.

3. La commissione di concorso può essere integrata da membri, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, per lo svolgimento di prove facoltative.

4. La commissione di concorso è integrata da una sottocommissione per ogni ulteriore numero di candidati pari a 500 o frazione di 500.

## Art. 6.

*(Assunzione dei vincitori)*

1. I docenti collocati in posizione utile di graduatoria sono assegnati, entro il 31 agosto, dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, a un'istituzione scolastica presso la quale sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di tre anni. Ai fini dell'assegnazione di sede i docenti indicano, tra tutti i posti vacanti e disponibili, le istituzioni scolastiche in ordine di preferenza; i dirigenti scolastici, presso cui risultano vacanti e disponibili i posti utili per l'assegnazione



di sede, prendono visione del profilo professionale, risultante dall'esito della prova di preparazione, dal risultato delle prove concorsuali e dai servizi di insegnamento eventualmente prestati in precedenza, dei docenti che hanno indicato l'istituzione scolastica tra quelle preferite e formulano una proposta di gradimento. Definita l'assegnazione di sede sulla base delle preferenze dei docenti e del gradimento dei dirigenti scolastici, l'ulteriore assegnazione di sede dei docenti avviene in base ai posti che risultano ancora disponibili.

2. La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato è effettuata dal dirigente scolastico presso cui sono assegnati i docenti. Non sono consentite assunzioni a tempo indeterminato in corso d'anno scolastico.

3. Al termine del periodo di prova i vincitori di concorso conseguono la conferma a tempo indeterminato con provvedimento del dirigente scolastico a seguito della valutazione positiva del servizio prestato, formulata dalla commissione regionale di cui all'articolo 8, articolata su base provinciale.

4. La valutazione positiva al termine del triennio consente, a decorrere dal successivo anno scolastico, il riconoscimento dei servizi di insegnamento prestati anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato ai fini della progressione economica e di carriera.

5. L'esito sfavorevole della prova al termine del triennio comporta il rinvio della prova al successivo anno scolastico con provvedimento del dirigente scolastico. In caso di ulteriore esito negativo della prova il docente è dispensato dal servizio con provvedimento del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

6. I docenti assunti a tempo indeterminato permangono nella scuola di prima assegnazione per cinque anni. Dopo il quinquennio di servizio possono chiedere il trasferimento in un'altra istituzione scolastica della regione, in cui hanno l'obbligo di permanere per un biennio. Dopo sette anni di servizio

nella regione possono ottenere il trasferimento in un'altra regione.

Art. 7.

*(Albo regionale)*

1. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è istituito un albo regionale dei docenti, per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai sensi del presente articolo.

2. L'albo regionale è composto da due sezioni, denominate sezione ad esaurimento e sezione aperta.

3. Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, costituite per l'anno scolastico 2011/2012, confluiscono nella sezione ad esaurimento dell'albo regionale, articolata per provincia e per scuola dell'infanzia, per scuola primaria e per ciascuna classe di concorso di scuola secondaria di primo e di secondo grado, e assumono il carattere di graduatorie definitive, non soggette ad integrazione con nuovi aspiranti, anche provenienti da altre graduatorie provinciali. Le graduatorie provinciali ad esaurimento costituite per l'anno scolastico 2011/2012 sono aggiornate ogni triennio con la valutazione dei titoli conseguiti nel biennio precedente, ovvero non valutati in precedenza purché tale valutazione non sia stata chiesta precedentemente.

4. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stipulati annualmente, in misura pari alla metà dei posti autorizzati, in favore degli aspiranti inclusi nella sezione ad esaurimento dell'albo e secondo l'ordine di inclusione.

5. Agli aspiranti di cui al comma 4 si applica l'articolo 6.

6. La sezione aperta dell'albo è riservata all'inclusione di aspiranti in possesso di titoli di studio e di abilitazione validi per l'inse-

gnamento. L'inclusione nella sezione aperta dell'albo costituisce requisito necessario per l'ammissione al concorso a cattedre o a posti di insegnamento. Con l'iscrizione nella sezione aperta dell'albo si acquisisce il domicilio professionale nella regione alla quale l'albo si riferisce.

7. L'inclusione nella sezione aperta dell'albo è subordinata all'effettuazione di una prova di preparazione ai sensi dell'articolo 6 ed è disposta sulla base del punteggio ottenuto in tale prova. Per coloro che sono già inclusi nella sezione aperta di un albo regionale, l'inclusione in un diverso albo regionale è subordinata all'effettuazione della prova di preparazione nella nuova regione in cui si chiede l'inclusione.

8. Il punteggio ottenuto nella prova di preparazione concorre alla determinazione della votazione complessiva al termine delle prove concorsuali ed è pari all'80 per cento del punteggio totale della tabella di valutazione dei titoli.

9. Coloro che sono iscritti nella sezione ad esaurimento di un albo regionale possono chiedere l'iscrizione nella sezione aperta dell'albo della stessa o di un'altra regione, effettuando la prova di preparazione, mantenendo l'iscrizione nella sezione ad esaurimento del precedente albo regionale.

10. Fino all'espletamento dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento la metà dei posti destinati agli aspiranti risultati in posizione utile di graduatoria sono assegnati a titolo di supplenza annuale agli aspiranti inclusi nella sezione ad esaurimento dell'albo regionale.

11. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina, con decreto non avente natura regolamentare, le modalità di costituzione dell'albo regionale.

## Art. 8.

*(Commissione regionale per l'accesso all'albo regionale)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina, con decreto avente natura non regolamentare, la composizione su base regionale e con articolazione a livello provinciale, i compiti e le modalità di nomina e di funzionamento della commissione preposta all'effettuazione della prova di preparazione per l'accesso alla sezione aperta dell'albo regionale.

## Art. 9.

*(Assunzioni a tempo determinato)*

1. I contratti di lavoro a tempo determinato sono stipulati prioritariamente nei confronti degli aspiranti inclusi nella sezione ad esaurimento dell'albo e successivamente nei confronti degli aspiranti inclusi nella sezione aperta. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina, con decreto avente natura non regolamentare, la stipula di contratti a tempo determinato. Le assunzioni a tempo determinato restano valide fino al termine delle attività didattiche, fatta salva la proroga per le esigenze connesse con lo svolgimento degli esami di Stato.

2. Le brevi supplenze temporanee per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti sono disposte dai dirigenti scolastici, in base a graduatorie interne d'istituto. Le supplenze sono conferite nell'ordine agli aspiranti inclusi nella sezione ad esaurimento e agli aspiranti inclusi nella sezione aperta dell'albo regionale. Nelle scuole situate nelle piccole isole e nelle zone di montagna gli aspiranti residenti, ancorché non inclusi nell'albo regionale, precedono i non residenti. Esauriti gli aspiranti residenti e gli aspiranti inclusi nell'albo regionale, le brevi supplenze temporanee sono conferite dal dirigente sco-

lastico ad aspiranti che diano il maggior affidamento in base ai titoli posseduti.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina, con decreto avente natura non regolamentare, le modalità per la stipula di contratti a tempo determinato per il conferimento delle supplenze al personale docente.

#### Art. 10.

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. I docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono ammessi al tirocinio formativo attivo anche oltre il numero programmato, con il riconoscimento di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti formativi universitari riconosciuti. Nel caso in cui siano in possesso di lauree per l'accesso alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) possono acquisire i crediti formativi universitari eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali ai fini dell'ammissione al tirocinio formativo attivo.

2. I soggetti che sono in possesso o stiano attualmente frequentando corsi universitari per conseguire una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS possono acquisire i crediti formativi universitari, eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo. In ogni caso, conseguiti i crediti universitari eventualmente mancanti, resta ferma la possibilità di ottenere contratti di lavoro da parte dei dirigenti scolastici per le brevi supplenze temporanee.

3. I soggetti che hanno prestato servizio di insegnamento, anche non continuativo, per almeno 360 giorni nella stessa classe di concorso o in classe di concorso affine, sono ammessi direttamente al tirocinio formativo attivo anche oltre il numero programmato

per il conseguimento del titolo di abilitazione relativamente all'insegnamento prestato.

Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere finanziario di cui alla presente legge si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e dei capitoli degli anni finanziari successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* articoli 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 436, 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

*b)* articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive modificazioni;

*c)* articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.



